



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 05-01-18 Numero 1

Oggetto: RICOGNIZIONE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO / ECCEDENZE DI PERSONALE NEL CORSO DELL'SERCIZIO 2017 (ART. 33 D.LGS. 30 MARZO 2011, N. 165)

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 13:30, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

| Nominativo | Carica | Pres. / Ass. |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Di Pietro Cristina | SINDACO | P |
| TULINI MARIO | ASSESSORE | P |
| MARCELLINI GABRIELE | ASSESSORE | P |
| DE DOMINICIS RICCARDO | ASSESSORE | A |
| D'ALESSIO BARBARA | ASSESSORE | A |

presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Verificato che:

- l'ente negli esercizi precedenti ha rispettato il pareggio di bilancio;
- dal monitoraggio trimestrale si desume che l'ente rispetterà i vincoli di finanza pubblica anche per l'esercizio 2017;
- l'incidenza delle spese per il personale sulla spesa corrente dall'anno 2009 al 2017 è sempre risultata inferiore al 50%;

Visto il D. Lgs. 165/2001, articolo 33, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, che testualmente recita:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6, comma 1](#), terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'[articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle*

amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 30](#).

- 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
- 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.*

Ricordato che detta disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto che:

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente);
- non risultano agli atti note e/o comunicazione dai vari responsabili di servizio che attestino la presenza di situazioni di soprannumero / eccedenze di personale nel corso del 2017;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con particolare riferimento ai richiami normativi che si configurano quale motivazione delle scelte di questa Amministrazione in materia di programmazione del fabbisogno di personale ed ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/90;

2) di prendere atto che:

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in eccedenza;

3) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Con separata votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il SINDACO

Di Pietro Cristina